

Università
della
Svizzera
italiana

Facoltà
di
scienze
economiche

Regolamento degli studi di dottorato

2015

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre
2015 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti validi.



- Art. 1.
Campo
d'applicazione**¹ Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le procedure e gli organi competenti per il conferimento del dottorato della Facoltà di scienze economiche.
- Art. 2.
Titolo**
1. La Facoltà conferisce i seguenti titoli di *Doctor of Philosophy (PhD)*:
PhD in Economia con specializzazione in Economia Politica / *PhD* in
• *Economics*
PhD in Economia con specializzazione in Finanza / (*SFI*) *PhD* in
• *Finance*
PhD in Economia con specializzazione in Management / *PhD* in
• *Management*
PhD in Economia con specializzazione in Metodi Quantitativi / *PhD*
• in *Econometrics and Statistics*.²
 2. Il titolo di *Doctor of Philosophy (PhD)* attesta che il suo detentore è l'autore di una ricerca personale, originale e di alto livello scientifico.³
 3. Il titolo è conferito dopo aver completato con esito positivo il programma di dottorato e dopo aver difeso con successo la tesi di dottorato.
- Art. 3.
Organi e
competenze**
- Gli organi preposti per il dottorato sono:
- Il Direttore di tesi
 - Il Collegio dottorale
 - La Giuria di tesi.
- Art. 4.
Il Collegio
dottorale**
1. Il Collegio dottorale è formato da almeno tre Professori di ruolo e/o Professori-assistenti della Facoltà.
 2. Il Collegio dottorale è nominato dal Consiglio di Facoltà con mandato biennale, rinnovabile, tenendo conto dei diversi campi disciplinari.

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

² Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 15 novembre 2017.

³ Nuovo capoverso adottato con decisione della Facoltà del 15 novembre 2017.

3. Il Collegio dottorale designa il suo coordinatore fra i suoi membri.
4. Le decisioni del Collegio dottorale sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
5. Al Collegio dottorale competono le attribuzioni definite nel presente regolamento e ogni altra questione relativa alle finalità del presente regolamento che non sia attribuita ad altri organi dal presente regolamento o da altri regolamenti dell'USI, previa delega del Consiglio di facoltà.

**Art. 5.
Il Direttore
di tesi**

1. Il Direttore di tesi è un Professore di ruolo, un Professore-assistente, aggregato o titolare della Facoltà. Egli segue e orienta il lavoro di tesi ed è garante dell'adeguatezza dello stesso rispetto agli standard scientifici internazionali.
2. Il Collegio dottorale può autorizzare una conduzione in co-tutela, vale a dire assicurata da due professori di facoltà e/o università diverse, con la premessa che i rapporti tra le facoltà e/o università in questione vengano regolati da apposite convenzioni e/o regolamenti.

**Art. 6.
La Giuria
di tesi**

1. La Giuria di tesi comprende almeno 3 professori: il Direttore di tesi, un professore della Facoltà e un professore esterno all'USI.
2. La composizione della Giuria di tesi è decisa dal Consiglio di facoltà su proposta del Direttore di tesi, previa approvazione da parte del Collegio dottorale.
3. Il Direttore di tesi non può essere designato presidente della Giuria.
4. Nel caso di tesi condotta in co-tutela, la Giuria di tesi è composta secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni e/o regolamenti.

**Art. 7.
Requisiti di
ammissione**

1. Possono essere ammessi agli studi di dottorato i titolari di Master o di una Licenza (ai sensi del precedente ordinamento) di un'Università svizzera, oppure di un titolo svizzero o estero giudicato equivalente dal Collegio dottorale.
2. Il candidato ammesso agli studi di dottorato è regolarmente immatricolato nella Facoltà come studente dottorando, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro con l'USI. L'immatricolazione scade nell'ultimo giorno del mese in cui il candidato ha depositato la versione definitiva della tesi.

**Art. 8.
Procedura di
ammissione al
programma di
dottorato**

1. Salvo diverse indicazioni contenute in un bando di concorso, il candidato agli studi di dottorato inoltra al Collegio dottorale una domanda scritta di ammissione comprendente almeno i seguenti documenti:
 - CV.
 - Titoli di studio.
 - Lettera di motivazione.
 - Almeno una lettera di referenza.
2. I candidati che superano una prima selezione devono essere invitati ad un colloquio che si svolge in presenza del professore responsabile della posizione e di un secondo professore, preferibilmente membro del Collegio dottorale. Il colloquio può svolgersi in teleconferenza. La decisione in merito all'esito del colloquio è comunicata nella forma scritta.

3. Il Direttore di tesi definisce, d'intesa con lo studente dottorando, un percorso di formazione individuale, e la relativa specializzazione ai sensi dell'art.2, che sottopone al Collegio dottorale per approvazione entro 2 mesi dall'ammissione al programma di dottorato.
4. Il percorso di formazione individuale prevede corsi dottorali con esami per un carico di regola di almeno 30 crediti ECTS. Se necessario, il percorso di formazione può prevedere in aggiunta corsi integrativi con esami.
5. Le direttive relative ai singoli programmi di dottorato (art. 9) possono istituire specifiche procedure di ammissione in deroga alle disposizioni precedenti.

**Art. 9.
Programmi
di dottorato**

1. La Facoltà può istituire programmi di dottorato, nelle aree disciplinari di specializzazione (art.2), comprendenti corsi con esami offerti dalla Facoltà stessa o da altre istituzioni accademiche.
2. La Facoltà ne definisce il contenuto, le modalità e il carattere obbligatorio in relative direttive.
3. La direzione di un programma dottorale in un'area disciplinare è assicurata da un coordinatore, individuato di regola all'interno del Collegio dottorale.

**Art. 10.
Contenuto
della tesi**

1. La tesi è un elaborato scritto che espone i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.
2. La tesi può essere inoltrata sotto forma di lavori scientifici singoli (tesi cumulativa); in questo caso la tesi dovrà essere composta da almeno tre lavori scientifici.

**Art. 11.
Soggetto
e durata**

1. Il soggetto della tesi si iscrive in una delle aree disciplinari della Facoltà.
2. A partire dalla data di ammissione al dottorato, lo studente dottorando dispone di un lasso di tempo massimo di 12 semestri, per difendere la tesi.
3. In caso di maternità o paternità, e per gravi motivi di salute, la dottoranda o il dottorando ha diritto ad una proroga di un anno al massimo.
4. La concessione di una proroga compete al Direttore di tesi; in caso di un suo preavviso negativo, decide il Collegio dottorale.

**Art. 12.
Lingua**

Lo studente dottorando redige la tesi in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, in accordo con il Direttore di tesi.

**Art. 13.
Verifica
dello stato di
avanzamento**

1. Lo studente dottorando presenta, nelle forme e scadenze definite dal Programma di dottorato, lo stato di avanzamento del proprio lavoro di ricerca. Il suo Direttore di tesi gli notifica la propria valutazione in forma scritta con copia al coordinatore del Collegio dottorale.
2. Se lo stato di avanzamento dei lavori o le conoscenze dello studente dottorando sono giudicate insoddisfacenti dal Direttore di tesi, il Collegio dottorale, sentite entrambe le parti, notifica allo studente dottorando le condizioni da soddisfare e gli impone un termine; oppure, nei casi gravi, avvia la procedura di dimissione di cui all'art. 14.

**Art. 14.
Dimissione e
cambiamento
del Direttore
di tesi: motivi
e procedura**

1. La dimissione dal dottorato può essere decisa qualora non siano più adempite le condizioni per partecipare al programma di studi di dottorato o per ottenere il relativo titolo, segnatamente se:
 - al termine del primo o al massimo del secondo anno, il Direttore di tesi ritiene che il lavoro svolto da parte dello studente dottorando sia inadeguato ai fini del conseguimento del titolo;
 - il programma di dottorato prevede corsi con esami che lo studente dottorando non ha superato, essendone stato definitivamente escluso in virtù del relativo regolamento;
 - dovessero sorgere divergenze inconciliabili tra il Direttore di tesi e lo studente dottorando e non sia stato possibile trovare una soluzione che consenta a quest'ultimo di continuare il dottorato con un altro Direttore di tesi;
 - negli altri casi previsti dal presente regolamento
2. La procedura è avviata tempestivamente e con adeguato anticipo rispetto ai termini di disdetta contrattuali, mediante comunicazione scritta al coordinatore del Collegio dottorale.
3. Il Collegio dottorale, sentite individualmente e/o congiuntamente le parti interessate, ove possibile si adopera per trovare una soluzione che consenta allo studente dottorando la continuazione del dottorato con un altro Direttore di tesi. Negli altri casi decide in merito alla dimissione tenendo conto dei termini contrattuali di disdetta.

**Art. 15.
Ricevibilità
della tesi**

1. Quando il Direttore di tesi considera che la tesi possa essere accettata e discussa, la trasmette agli altri membri della Giuria e organizza una discussione preliminare. Quest'ultima può essere richiesta anche dallo stesso studente dottorando in caso di disaccordo con il Direttore di tesi; la relativa domanda va presentata al Collegio dottorale.
2. La discussione preliminare si svolge alla presenza dei soli membri della Giuria (se necessario, in videoconferenza).
3. Qualora lo ritenga più opportuno, in alternativa alla discussione preliminare, il Direttore di tesi può chiedere agli altri membri della Giuria una valutazione individuale della tesi in forma scritta. Anche in questo caso, lo studente dottorando può nondimeno chiedere al Collegio dottorale di essere convocato ad una discussione preliminare.
4. A seguito della discussione preliminare o della valutazione scritta, la Giuria di tesi può proporre che la tesi sia
 - ammessa alla discussione;
 - ammessa alla discussione con oneri;
 - respinta.

In caso di ammissione alla discussione con oneri, la Giuria raccomanda in forma scritta allo studente dottorando le migliorie da apportare alla tesi, al fine di renderla ammissibile alla discussione orale, e concorda con lo studente il periodo di tempo necessario alla revisione della tesi. La tesi riveduta, accompagnata da una sintetica descrizione delle modifiche apportate, viene quindi nuovamente inviata ai membri della Giuria.

Qualora invece fosse giudicata respinta, allo studente dottorando sono concessi sei mesi per ripresentare la tesi alla Giuria per una seconda valutazione. Qualora quest'ultima risultasse nuovamente negativa, il candidato è escluso dal dottorato.

5. Il Collegio dottorale prende atto delle suddette valutazioni e dell'adempimento agli eventuali oneri e si esprime sull'ammissione della tesi alla difesa orale.

**Art. 16.
Difesa,
discussione
e valutazione
della tesi**

1. La difesa consiste in una presentazione e discussione orale della durata di almeno un'ora durante la quale il candidato espone l'argomento della sua tesi ed è interrogato dai membri della Giuria su questioni attinenti all'ambito disciplinare che la concerne.
2. La facoltà definisce la parte pubblica della discussione, rispettivamente la parte riservata alla giuria.
3. Dopo la discussione, la Giuria accetta, rinvia o rifiuta la tesi.
4. Se accetta, la Giuria può comunque richiedere allo studente dottorando modifiche e correzioni della redazione definitiva.
5. Se rinvia, stabilisce i termini della seconda discussione.
6. Se rifiuta, lo studente dottorando è escluso dal dottorato.

**Art. 17.
Conseguimento
del titolo di
dottore**

1. Il candidato ottiene il titolo di dottore solo dopo aver consegnato l'originale della sua tesi nella forma richiesta dalla Facoltà, tenuto conto delle eventuali modifiche e correzioni indicate dalla Giuria.
2. Il diploma menziona il nome, il titolo accademico (art. 2) ottenuto, il titolo della tesi e la data della discussione pubblica.
3. Il diploma è emesso dall'Università della Svizzera Italiana e dalla Facoltà ed è firmato dal Presidente, dal Decano e dal Direttore di tesi.

**Art. 18.
Diritti d'autore
relativi alla tesi**

Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sui diritti d'autore e gode di tutti i relativi diritti.

**Art. 19.
Pubblicazione**

1. La tesi accettata dalla Giuria può essere pubblicata.
2. Qualora l'autore rinunci a pubblicare la propria tesi, la Facoltà, senza scopo di lucro e con l'intento di favorire la divulgazione dei contenuti della tesi, ha il diritto non esclusivo di pubblicarla lei stessa e utilizzarne parti se ha sostenuto l'autore finanziariamente o con mezzi logistici.

**Art. 20.
Divergenze
e contenzioso**

1. Nel caso di controversie tra lo studente di dottorato e il suo Direttore di tesi, non risolte nel loro ambito, le parti possono rivolgersi al coordinatore del Collegio dottorale che interviene in funzione mediatrice.
2. Se la mediazione fallisce, il Collegio dottorale, sentite le parti, decide. La decisione è comunicata alle parti nella forma scritta.
3. Contro le decisioni del Collegio dottorale è data facoltà di reclamo al Consiglio di Facoltà entro 30 giorni dalla notifica. Contro le decisioni della Facoltà è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁴

**Art. 21.
Supplenze**

Il Collegio dottorale sorveglia nella misura del possibile che lo studente dottorando possa continuare la sua tesi nel caso in cui il Direttore di tesi si trovi nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni.

**Art. 22.
Tasse**

Le tasse sono definite conformemente all'art. 16 del Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell'USI.

**Art. 23.
Entrata
in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2015 e sostituisce i rispettivi regolamenti vigenti. Esso si applica agli studenti di dottorato immatricolati a partire dall' a.a. 2015-16, fatti salvi gli art. 20 e 21 che sono immediatamente applicabili a tutti gli studenti di dottorato immatricolati.

Università
della
Svizzera
italiana



**Facoltà
di
scienze
economiche**

**Regolamento
degli studi
di dottorato**